



REGOLAMENTO
CHE DISCIPLINA LA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Deliberazione del Consiglio Comunale
no 53 del 22.12.1995

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 OGGETTO.
- ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA.
- ART. 3 DEFINIZIONE E CLAASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.
- ART. 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AGLI URBANI.
- ART. 5 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA.
- ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

**CAPO II
OGGETTO DELLA TASSAZIONE**

- ART. 7 PRESUPPOSTO DELLA TASSA LOCALI ED AREE TASSABILI.
- ART. 8 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.
- ART. 9 LOCALI ED AREE NON TASSABILI.
- ART. 10 RIDUZIONE DELLE SUPERFICI COMPUTABILI.
- ART. 11 AGEVOLAZIONI.
- ART. 12 ESENZIONI.
- ART. 13 CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI.

**CAPO III
TARIFFE**

- ART. 14 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
- ART. 15 COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE.
- ART. 16 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA.
- ART. 17 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI.

**CAPO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE**

- ART. 18 PERIODO DI TASSAZIONE.
- ART. 19 CESSAZIONE.
- ART. 20 DENUNCE.
- ART. 21 DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO.
- ART. 22 DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO.
- ART. 23 DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO.

**CAPO V
ACCERTAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI**

- ART. 24 POTERI DEI COMUNI E MEZZI DI CONTROLLO.
- ART. 25 ACCERTAMENTO.

ART. 26 RISCOSSIONE.
ART. 27 CONTENZIOSO.
ART. 28 SANZIONI.
ART. 29 RIMBORSI.
ART. 30 RESPONSABILE.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
ART. 32 ABROGAZIONI.
ART. 33 ADEMPIMENTI.
ART. 34 ENTRATA IN VIGORE.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TASSA
(ART. 58 E 77 D.LGS. 507/93)

1. Il Comune istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
3. Il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi le attività inerente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
4. Il Comune può inoltre esercitare con diritto di privativa le predette attività in zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti, dell'area di raccolta, sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

ART. 3
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.
2. Agli effetti dell'applicazione della Tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si considerano i seguenti rifiuti:
 - 1 - rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2 - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di

arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere.

3- rifiuti urbani pericolosi: (medicinali scaduti o inutilizzabili provenienti da civili abitazioni o da studi medici privati, pile scadute), con speciali modalità di raccolta;

ART. 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AGLI URBANI

1. Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della legge n° 146 del 22.02.1994 di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27.07.1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.09.1982 esclusi quelli per i quali già si effettua la raccolta si rinviando a successivi provvedimenti specifici la determinazione dell'istituzione della tassa, del suo ammontare e delle modalità di pagamento in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalla Regione in qualità di unico ente a cui è affidato il servizio di smaltimento.

ART. 5

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA (ART. 59 DEL D.LGS. 507/93)

1. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fattoservita:
- in misura pari al 40% della tariffa per le distanze oltre i 500 metri.
3. Gli utenti situati fuori dall'area di raccolta devono comunque ottemperare a quanto previsto dal precedente art 2 comma 4.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, il servizio è attuato.
5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia delimitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio e per il restante periodo secondo quanto stabilito dal comma 2.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su

richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

7. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 2.

8. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

9. La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione del servizio o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

10. Costituiscono ipotesi di grave violazione :

- la necessità, da parte dell'utente rientrante nella perimetrazione della zona servita di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 500 metri;
- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 5 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio, eccettuato il ritardo causato da eccezionali eventi atmosferici.
- Una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO (ART. 63 C. 1 D.LGS. 507/93)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 7 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il proprietario ha vincolo di solidarietà con il locatario, qualora la locazione non sia stata regolarmente denunciata.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti rifiuti di cui all'art. 2 del presente regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in modo continuativo nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il titolo dell'occupazione e della detenzione è determinato, a seconda dei casi dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso e dall'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto e dal godimento di fatto.

4. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

5. L'occupante o detentore di alloggi in condominio rimane obbligato direttamente anche per le parti di uso comune

suscettibili di rifiuti, solo qualora ne detengano o occupino parti in via esclusiva.

6. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titoli dei singoli esercizi o quote multiproprietà.

7. Per gli Enti, Società, ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidamente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista per legge.

CAPO II OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 7 PRESUPPOSTO DELLA TASSA-LOCALI ED AREE TASSABILI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali, aree ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabiliti nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
2. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza della stessa la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.
3. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
4. La tassa è dovuta anche nel caso i locali e le aree restino temporaneamente chiuse, purchè anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura o siano provviste di allacciamento ai servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas).
5. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero in riferimento alle aree sul perimetro interno delle

stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
6. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale sono tassate in base alla specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 8

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il comune di Challand St. Anselme ha istituito all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento, da applicarsi nei casi previsti dalla legge.
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
4. Ai fini sopraindicati si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie :
 - Aree su cui insistono installazioni di spettacolo viaggiante.
 - Fiere e mecati non ricorrenti.
 - Vendite occasionali di qualsiasi genere.
 - banchi di vendita in occasione di particolari festività.
5. La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso dei locali ed aree ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.
6. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore del 50%.
7. A tali fini la maggiorazione è fissata nell'1% con arrotondamento alle 100 lire.
8. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto.
9. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del comune di Challand St. Anselme essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al concessionario

delservizio TOSAP, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.

10. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni della tassa giornaliera di smaltimento:

- a - esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche
- b - esenzione per quelle aree occupate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dalla APT, dalla Pro Loco o da associazioni di Challand St. Anselme.

ART. 9

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Nel calcolo delle superfici indicate nell'art. 7 del presente regolamento non sono tassabili :

- a - I locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di :
 - norme legislative o regolamenti
 - ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
 - accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
- b - I locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura (luoghi impraticabili, interclusi, in abbandono) o per particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali :
 - adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici ecc.), di servizio a fabbricati e aree.
 - nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso, comprese le palestre scolastiche ed esclusi servizi e spogliatoi.
- c - Le superfici che risultino per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, a causa di forza maggiore, di ristrutturazioni, e casi simili.
- d - Le superfici non utilizzate in quanto vuote di cose e persone con esclusione dei locali interni facenti parte integrante di appartamenti soggetti alla tassa.
- e - Le stalle, i fienili, tettoie, concimaie a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali all'attività, anche situati fuori dal fondo.
- f - I locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento deve provvedere il produttore.
- g - Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono

tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Il soggetto interessato alle esclusioni del presente comma punti c e d deve allegare la documentazione necessaria alla denuncia di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

2. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ove vengano a meno le condizioni di non assoggettabilità alla tassa il contribuente è obbligato a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di variazione e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni di tassazione.

ART. 10

RIDUZIONI DELLE SUPERFICI COMPUTABILI

1. Il computo delle superfici è ridotto :
 - a - al 25% per le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali o delle aree assoggettabili a tassa.
2. La tariffa unitaria della categoria di appartenenza è ridotta:
 - a - del 15% nel caso di abitazioni con un unico occupante residente nel comune di Challand St. Anselme per la superficie abitativa della prima casa.
 - b - del 40% per le autorimesse, cantine, soffitte, lavanderie, ascensori, sale interne, della prima categoria di cui all'art. 17 del presente regolamento, in quanto meno atte a produrre rifiuti.

ART. 11

AGEVOLAZIONI

La tassa può essere ridotta, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei casi sociali documentati e quando il soggetto passivo della tassa stessa lo richiede espressamente, documentando l'assoluta specialità del caso rispetto alle situazioni normali della categoria corrispondente o l'assoluta impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento.

ART. 12

ESENZIONI

1. Sono esclusi dalla tassa :
 - a - I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, della Comunità Montana, dell'A.P.T. ovvero destinati ad attività gestite dal Comune, direttamente o per delega o con appalto di servizio.

- b - Gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti al culto.
- c - I locali e le aree in uso alle associazioni che ricevono contributi comunali e alle associazioni d'arma.
- d - Le scuole d'obbligo (elementari e medie inferiori), scuole materne, asili nido, compresi i locali adibiti a servizi (refezioni, direzioni, segreterie, ecc.)

ART. 13

CONDIZIONI PER LE ESENZIONI E LE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni o sanzioni dal tributo di cui all'art. 10 comma 2, 11 escluso comma a e 12 comma c e d sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco o di denuncia art. 10 punto b ed a condizione che dimostri di averne diritto.
2. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1 GENNAIO dell'anno successivo alla data di presentazione a condizione che la stessa venga presentata entro il 20 GENNAIO successivo all'inizio del diritto.
3. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.
4. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste o diverse disposizioni.
5. Allorchè queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo art. 19 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni per l'esenzione.
6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento.

CAPO III TARIFFE

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 OTTOBRE di ciascun anno la Giunta Comunale, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare

nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo.

2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe

3. Nel determinare le tariffe annuali della tassa il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al netto dell'importo delle agevolazioni di cui all'art. 11, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

4. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

5. In caso di dissesto dichiarato dal Comune potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 OTTOBRE a norma delle disposizioni legislative vigenti.

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

7. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, nè a versare il corrispettivo ad enti terzi (Provincia e Regione).

8. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non importa l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

ART. 15

COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie disponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi.

2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50

arrotondate a un metro quadrato.

5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

ART. 16 GRADUAZIONE DELLA TARIFFA

Le località immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui ai commi 1,2,3,4,5, dell'art. 5 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione dei rifiuti in base ai criteri ed alla parametrizzazione al fine di stabilire le tariffe per ogni categoria e sottocategoria.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

I locali e le aree esterne con inclusione di quelle accessorie e di pertinenza dei locali assoggettati e con esclusione di quelli che producono rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi non soggetti al diritto di privativa di cui all'art. 2 commi 3 e 4, sono suddivisi in otto categorie :

1° categoria - locali ed aree ad uso abitazione.

2° categoria - locali, aree ad uso alberghi, pensioni, colonie, locande, rifugi, residence, motel, meublès, affittacamere.

3° categoria - locali, aree anche all'aperto, compresi i posteggi del mercato comunale settimanale, più le aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante.

4° categoria - locali ed aree ad uso industriale o artigianale, cinematografi e teatri, gestione autorimesse conto terzi, locali ed aree per la distribuzione carburante.

5° categoria - locali ad uso campeggio.

6° categoria - locali ed aree ad uso caserme, collegi, comunità, parrocchie, conventi, ospedali, case di cura, scuole e simili, circoli ricreativi sportivi e simili, centri e campi sportivi locali, aree per convegni culturali e simili, maneggi e tennis, locali di impianti scioviari.

7° categoria - locali ad uso uffici, studi professionali, commerciali, banche e istituti finanziari, ristoranti tavole calde, trattorie, bar, birrerie, osterie, paninoteche, discoteche, sale da ballo anche all'aperto, sale da gioco, pattinaggi, alimentari e negozi in genere.

8° categoria - autorimesse.

Con successive disposizioni verranno individuate, in base alle disposizioni emanate, eventuali nuove categorie e sottocategorie.

CAPO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

ART. 18
PERIODO DI TASSAZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

ART. 19
CESSAZIONE

1. La cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - semprechè le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

ART. 20
DENUNCE

Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 della legge 24.12.54 n° 128. Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate agli uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

3. In occasione di iscrizioni anagrafiche, o altre pratiche concernenti i locali e aree interessate (pratiche urbanistiche, commerciali, agricole, tributarie, servizi sociali, ecc), gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia e debbono segnalare immediatamente, sotto loro responsabilità all'ufficio tributi l'avvenuta pratica.

Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.

4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

6 L'ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 21

DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano entro il termine massimo del 20 GENNAIO successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune ai fini dell'applicazione della tassa.

2. L'obbligazione, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di cui al presente articolo deve contenere :

- a - Le generalità del contribuente;
- b - Il titolo qualitativo dell'occupazione;
- c - La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- d - L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
- e - Il numero dei locali e delle aree, (la loro ripartizione interna), la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- f - Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- g - Il numero di codice fiscale;
- h - Il numero di utenza elettrica;
- i - Il numero di utenza acqua
- l - Ogni altro elemento richiesto dal Comune;

- m - La data di presentazione della denuncia;
- n - La data;
- o - La firma;

Nella denuncia presentata dalle società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare :

- a - La denominazione dell'istituto;
- b - La ragione sociale o la ditta;
- c - La sede o il domicilio fiscale;
- d - Lo scopo;
- e - Le generalità e il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- f - La data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- g - L'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno;
- h - Il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- i - Le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- l - Il numero di codice fiscale;
- m - Il numero di utenza elettrica;
- n - Il numero di utenza acqua;
- o - Ogni altro elemento richiesto dal Comune;
- p - La data di presentazione della denuncia;
- q - La data;
- r - La firma.

ART. 22

DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO

1. La variazione delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il termine massimo del 20 GENNAIO successivo alla variazione ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente.
3. La denuncia di rettifica deve contenere oltre agli elementi richiesti :
 - le generalità del contribuente risultante dalla denuncia iniziale o eventuale erede;
 - il codice meccanografico;
 - l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
 - la decorrenza delle variazioni stesse;
 - ogni altro elemento eventualmente richiesto dal Comune.

ART. 23
DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO

1. La cessazione, nel corso dell'anno, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante denuncia, all'Ufficio tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere :
 - le generalità del contribuente;
 - il titolo qualificativo dell'occupazione o condizione dei locali e delle aree;
 - l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno;
 - la data di cessazione;
 - il codice meccanografico;
 - l'eventuale proprietario dei locali e delle aree;
 - la data di presentazione della denuncia;
 - la firma;
 - ogni altro elemento utile richiesto dal Comune;
 - eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessazione di attività o di variazione del titolo di proprietà.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno, del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente ha prodotto denuncia di cessazione e dimostra di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia di cui agli artt. 21,22 e 23 del presente regolamento. Nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.

CAPO V
ACCERTAMENTO-CONTENZIOSO-SANZIONI

ART. 24
POTERI DEI COMUNI-MEZZI DI CONTROLLO

1. L'esattezza delle denunce di cui agli artt. 21,22 e 23 del presente regolamento verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune :

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'edificio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi per la rilevazione delle misure e destinazioni d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione delle convenzioni previste dalla Legge.

4. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 25 ACCERTAMENTO

1. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, quando l'obbligazione decorre dall'anno precedente, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti da funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, devono contenere gli elementi identificativi :

- del contribuente
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni
- dei periodi, degli immobili o dei maggiori imponibili accertati
- della tariffa applicata e relativa delibera
- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta
- indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il

tributo, le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.

4. Gli avvisi di accertamento d'ufficio o di rettifica devono contenere altresì dell'organo stesso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

5. Qualora il Funzionario responsabile, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

ART. 26 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43, e nei relativi decreti di attuazione.

2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 22, comma 2 del presente regolamento, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta rata, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio).

Gli importi scritti nei ruoli sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73.

Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza.

Il sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, per ovvi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi entrati.

Per gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino ad otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito.

4. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco.

5. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è pagabile in unica soluzione.

6. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

7. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni dell'art. 11,12 escluso il 1° comma; art. 13,18 comma 1 e 3; art. 19 comma 2; art. 20 comma 2; art. 21 comma 2; art. 23 e 24 esclusa la seconda parte del 1° comma; art. 25 e 26 escluso l'ultimo comma; art. 27,28,29,30,31 e 42 del D.P.R. 602/73.

8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73, e del D.P.R. 43/88.

9. Si applica l'art. 298 del R.D. 14.09.1931, n° 1175 e successive modificazioni.

ART. 27 CONTENZIOSO

1. Alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzione pecuniaria ed interessi od accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda per definizione agevolata di rapporti tributari; il contribuente entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento di ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92; pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. La parte soccombente è condannata, a norma dell'art. 15 del citato D. Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

4. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato in primo grado al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle entrate della Valle d'Aosta, sezione staccata di Aosta ed in 2° grado al Ministero ove il tributo di contestazione sia superiore alle 300.000.

ART. 28 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a sanzioni.

2. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20% dei tributi dovuti complessivamente,

ART. 29
RIMBORSI

1. Nei casi in cui l'ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si richiede il rimborso.
2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto per avere il contribuente presentato denuncia di cessazione per l'anno di iscrizione o denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e della denuncia tardiva ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante o in sede di recupero d'ufficio. La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente: la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

ART. 30
RESPONSABILE

1. Il comune designa un responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il responsabile di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.
3. Il comune ha l'obbligo di comunicare alla direzione centrale per le fiscalità locali del ministero delle finanze il nominativo del responsabile prescelto entro 60 giorni dalla nomina.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La prima applicazione della presente normativa si fa riferimento a quanto previsto da D. Lgs. 507/93 art. 70, e dal D.L. 530/94 art. 20.
2. Le disposizioni contenute nell'art.79 commi 3,4,5,6 del D.Lgs. 507/93 e riportate nel presente regolamento entreranno in vigore nei termini stabiliti da D.L. 530/94.

ART. 32
ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo in generale precedentemente adottato in questo comune nella materia di cui trattasi.

ART. 33
ADEMPIMENTI

1. Il presente regolamento dopo l'approvazione della CO.RE.CO. deve essere trasmesso entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità del ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 34
ENTRATA INVIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.